

TUTTI I CONCORSI DEL 2020 NELLA SCUOLA

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» si occupa, tra le altre cose, anche di disciplinare lo svolgimento dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti.

Ogni candidato in possesso dei requisiti richiesti può partecipare anche a più procedure. Per esempio un candidato potrebbe partecipare al concorso straordinario, al concorso ordinario e alla procedura straordinaria abilitante della scuola secondaria.

Nel 2020 sono previste le seguenti procedure concorsuali:

- concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado - procedura per il ruolo (presentazione delle domande entro il 3 luglio 2020);
- procedura straordinaria per l'abilitazione per la scuola di I e II grado (presentazione delle domande entro il 3 luglio 2020);
- concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado (presentazione delle domande entro il 31 luglio 2020);
- concorso ordinario per la scuola infanzia e primaria (presentazione delle domande entro il 31 luglio 2020);

Per il concorso per il ruolo degli insegnanti di religione cattolica il Ministero dell'istruzione dovrebbe pubblicare il bando per la procedura concorsuale entro la fine dell'anno

CONCORSO STRAORDINARIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO

Il concorso straordinario per il ruolo è stato bandito con Decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020. E' previsto un concorso straordinario per i docenti che soddisfano i requisiti previsti dal bando. I candidati dovranno affrontare una prova al computer con quesiti a risposta aperta. La prova sarà diversa per ciascuna classe di concorso. Ai vincitori di concorso immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nella quota di posti destinati all'anno scolastico 2020/2021, sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del contratto, anche ai fini dell'anzianità, dal 1° settembre 2020. Il bando prevede una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto.

E' stato possibile presentare istanza di partecipazione al Concorso Straordinario, procedura per ruolo, a partire dalle ore 9,00 dell'11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020.

Regioni

È possibile partecipare, pena esclusione dalla procedura, in un'unica Regione. È possibile partecipare per non più di tre procedure:

- una sola classe di concorso (I o II grado)

- posto di sostegno (anche in entrambi i gradi di scuola).

Requisiti per la procedura relativa ai posti comuni

Possono partecipare al concorso straordinario, i candidati in possesso dei requisiti di seguito riportati (il candidato deve essere in possesso di tutti i requisiti):

- almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20 su posto comune o di sostegno;
- almeno una delle 3 annualità deve essere specifica per la classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre;
- possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso ovvero abilitazione o idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso; (non sono necessari i 24 CFU/CFA).

Disposizioni particolari

Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La sospensione delle lezioni in conseguenza dell'emergenza sanitaria dovuta al non interrompe il conteggio dei giorni, purché tale periodo rientri nel contratto di nomina.

Il servizio deve essere stato prestato esclusivamente nella scuola statale secondaria oppure nell'ambito dei progetti regionali ai sensi del comma 3 art. 1 di 134/09 (convertito con Legge 167/09) e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013).

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30, purché congiunto al possesso del titolo di studio richiesto.

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio richiesto.

Non possono partecipare i docenti con tre anni di servizio svolto solo su sostegno. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione o su materia alternativa alla religione cattolica è considerato valido ai soli fini del computo del requisito dei tre anni di servizio (il candidato deve aver svolto almeno un'annualità sulla specifica classe di concorso).

E' valido anche il servizio svolto per la classe di concorso in seguito alla domanda di messa a disposizione (MAD).

E' valido il servizio svolto senza titolo di accesso per la classe di concorso.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto, sino al 2024/25, è il diploma di accesso alla classe di concorso della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, oppure la laurea, oppure il diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente.

Possono partecipare con riserva i candidati che raggiungono il requisito delle tre annualità con il servizio dell'a.s. in corso 2019/20. In questo caso si partecipa con riserva, da sciogliere entro il 30 giugno 2020.

Possono partecipare con riserva coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso e abbiano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie dal momento dell'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dal MI.

Requisiti per la procedura relativa ai posti di sostegno

Per i posti di sostegno sono richiesti i requisiti indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno per il relativo grado.

Possono partecipare con riserva i seguenti candidati:

- coloro che hanno partecipato al IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19. La riserva è sciolta solo se si consegue il titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020;
- coloro che hanno conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno e abbiano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie dal momento dell'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dal MI.

Prove

E' prevista una sola prova che sarà computer based.

Prova scritta per i posti comuni

La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese. La prova valuta la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Prova scritta per le classi di concorso di lingua

La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed i quesiti sono rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

Prova scritta per i posti di sostegno

È distinta tra scuola di I e di II grado. La prova valuta la conoscenza della normativa in generale e in tema di disabilità e BES e le competenze del candidato in ambito didattico e psicopedagogico. La prova valuta la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Graduatorie

Le graduatorie di merito sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite dei posti assegnati. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, si procede, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nei posti utili per

le immissioni in ruolo. Questi candidati possono accedere alla procedura di acquisizione del titolo di abilitazione.

PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'ABILITAZIONE PER LA SCUOLA DI I E DI II GRADO

La procedura straordinaria di abilitazione è stata bandita con Decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 ed è suddivisa in due parti. La prima è relativa alla prova scritta mentre la seconda riguarda la procedura di abilitazione. Con la procedura di abilitazione non si consegue l'immissione in ruolo. L'abilitazione si potrà utilizzare per i docenti non di ruolo per l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie d'istituto e per i docenti di ruolo ai fini di un eventuale passaggio di cattedra e di ruolo. Il titolo abilitante potrebbe essere riconosciuto in futuro come titolo necessario per la partecipazione ad eventuali concorsi riservati o ordinari e potrebbe permettere ai candidati di incrementare il proprio punteggio.

E' stato possibile presentare la domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di abilitazione fino al 3 luglio 2020.

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica Regione e per una sola classe di concorso per la quale posseggono il requisito di accesso (una Regione e una classe di concorso). Alcune classi di concorso sono escluse (vedi dopo). La procedura si svolgerà dopo quella relativa al concorso straordinario per il ruolo. In questo modo i docenti che non supereranno il concorso straordinario potranno partecipare alla procedura per conseguire l'abilitazione.

Le seguenti classi di concorso sono escluse dalla procedura per il conseguimento dell'abilitazione:

A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

A66 trattamento testi, dati ed applicazioni;

B01 Attività pratiche speciali;

B29 Gabinetto fisioterapico;

B30 Addetto all'ufficio tecnico;

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B32 Esercitazioni di pratica professionale;

B33 Assistente di Laboratorio ex C999 II GRADO PERS. I.T.P. (L.124/99,ART.8 COM.3).

Requisiti

- tre annualità di servizio svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20 su posto comune o di sostegno;
- il candidato deve essere in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea di accesso o diploma per ITP);
- almeno un'annualità di servizio deve essere stata svolta per la classe di concorso per la quale si concorre.

Disposizioni particolari

Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La sospensione dovuta all'emergenza Covid-19 non interrompe il conteggio dei giorni.

Le tre annualità possono essere state svolte presso le scuole paritarie o nei percorsi leFP purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni.

Il servizio può essere misto: statale e paritario/leFP.

Le tre annualità potranno essere state svolte in ordini di scuola diversi, fermo restando l'obbligatorietà dell'anno di servizio specifico nell'ordine di scuola per il quale si concorre.

Il servizio su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell'anno di servizio specifico (non è quindi requisito di accesso aver svolto le tre annualità esclusivamente su posto di sostegno in quanto almeno una delle tre annualità deve essere stata svolta sulla specifica classe di concorso).

I docenti di ruolo possono partecipare anche senza essere in possesso dell'anno di servizio specifico.

I candidati che raggiungono le tre annualità di servizio in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva.

Partecipano con riserva anche i candidati che, avendo conseguito all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento.

Prove

La procedura straordinaria consiste in una prova scritta computer based.

Come si acquisisce l'abilitazione

Per ogni classe di concorso la commissione stilerà degli elenchi non graduati formati dai docenti che superano la prova con il punteggio di almeno 42/60.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione, i docenti confluiti nell'elenco:

- dovranno avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6) presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione (anche in altra Regione rispetto a quella in cui hanno superato la prova), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
- dovranno conseguire a spese proprie i 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ove non ne siano già in possesso.

La prova da sostenere, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, sarà orale.

CONCORSO ORDINARIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO

Il concorso ordinario per titoli ed esami è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti che risulteranno vacanti e disponibili nel biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Possono partecipare anche i docenti di

ruolo. È possibile partecipare in un'unica Regione, pena esclusione dalla procedura. È possibile partecipare per non più di quattro procedure (nella stessa Regione):

- una sola classe di concorso della scuola secondaria di I grado;
- una sola classe di concorso della scuola secondaria di II grado;
- per i posti di sostegno della scuola secondaria di I grado;
- per i posti di sostegno della scuola secondaria di II grado.

Requisiti per i posti comuni

- titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso;
- abilitazione all'insegnamento per diverso grado o classe di concorso con laurea di accesso al I e/o II grado alla specifica classe di concorso (es. docente abilitata scuola primaria o infanzia con titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta);
- titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Requisiti per i posti di sostegno

Stessi requisiti di accesso ai posti comuni o per ITP congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado.

Disposizioni particolari

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli che permettono di accedere al concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Sono ammessi con riserva per i posti di sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Prova preselettiva

E' prevista una prova preselettiva computer based, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, qualora a livello regionale e per ciascuna procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250. La prova preselettiva non deve essere sostenuta dai candidati con invalidità uguale o superiore all'80%. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del beneficio di legge e produrre una certificazione attestante lo stato di invalidità. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola Regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che nella preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Prove per i posti comuni

- prima prova scritta
- seconda prova scritta
- prova orale

Prove per i posti di sostegno

- prova scritta
- prova orale

Titoli

Titoli valutabili

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato C e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito per i titoli è pari a 20 punti. Qualora, dopo gli opportuni controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni non veritiere sono perseguite a norma di legge.

Graduatorie finali e acquisizione dell'abilitazione

Una volta terminata la fase della valutazione, la commissione provvederà alla pubblicazione della graduatoria finale. Ciascuna graduatoria comprenderà un numero di candidati non superiore ai posti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. La graduatoria finale, quindi, conterrà solo candidati vincitori (e non gli idonei), che corrisponderanno al numero dei posti previsti per ciascuna graduatoria nel biennio di riferimento. In ogni caso il candidato che supera tutte le prove consegue l'abilitazione all'insegnamento nei casi in cui ne sia privo.

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella Regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. La rinuncia all'immissione in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria relativa.

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti al percorso annuale di formazione iniziale e prova, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo. La conferma in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

CONCORSO ORDINARIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Il concorso ordinario per titoli ed esami è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, per i posti che risulteranno vacanti e disponibili nel biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Possono partecipare anche i docenti di ruolo. È possibile partecipare in un'unica Regione, pena esclusione dalla procedura. È possibile partecipare per non più di quattro procedure (nella stessa Regione):

- infanzia e primaria;
- posto di sostegno infanzia e primaria.

Requisiti

Posti comuni

- laurea in Scienze della formazione primaria

oppure

- titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Solo per l'infanzia: anche diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

Posti per il sostegno

- possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per infanzia e/o primaria o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

e

- laurea in Scienze della formazione primaria;

oppure

- titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Solo per l'infanzia: anche diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

Disposizioni particolari

Sono ammessi con riserva:

- coloro che hanno conseguito i titoli all'estero e che hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;
- per i posti di sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente in caso di conseguimento del titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Non sono richiesti i 24 CFU. Alla procedura possono partecipare anche i docenti di ruolo.

Prove

La valutazione dei candidati riguarderà anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Prova pre-selettiva

Prova scritta

Prova orale

Prova preselettiva

E' prevista una prova preselettiva computer based, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, qualora a livello regionale e per ciascuna procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e,

comunque, non inferiore a 250. La prova preselettiva non deve essere sostenuta dai candidati con invalidità uguale o superiore all'80%. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del beneficio di legge e produrre una certificazione attestante lo stato di invalidità. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola Regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che nella preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Posti comuni

Prova scritta

Prova orale

Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

Posti di sostegno

Prova scritta

Prova orale

Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

Titoli

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato C e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito per i titoli è pari a 20 punti. Qualora, dopo gli opportuni controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni non veritiere sono perseguite a norma di legge.

Graduatorie finali

Dopo la fase della valutazione, la commissione provvederà alla formulazione della graduatoria finale. Ciascuna graduatoria comprenderà un numero di candidati con una maggiorazione non superiore al 10% ai posti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.

Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori.

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella Regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. La rinuncia all'immissione in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria relativa. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione può procedere per scorrimento ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti al percorso annuale di

formazione iniziale e prova, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato, implica la decadenza dal diritto al ruolo, con deperimento dalla graduatoria.

CONCORSO PER IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Il Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 159 del 20/12/2019 all'art. 1-bis autorizza il Ministro dell'istruzione a bandire, entro la fine del 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'insegnamento della religione cattolica. Il bando del concorso, preceduto da un'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza episcopale, dovrà essere pubblicato entro dicembre per coprire i posti che risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.